

Allegato alla delibera del C.C. n. 34 del 07.11.2017

COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI
RECLAMO/MEDIAZIONE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I Generalità del reclamo/mediazione

- Art. 4 – Finalità della mediazione
- Art. 5 – Ambito di applicazione della mediazione
- Art. 6 – Valore della lite
- Art. 7 – Istanza di mediazione
- Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 9 – Termini di presentazione della mediazione

Capo II La procedura di mediazione

- Art. 10 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 11 – Trattazione dell'istanza
- Art. 12 – Esame preliminare dell'istanza
- Art. 13 – Accordo di mediazione
- Art. 14 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione
- Art. 17 – Provvedimento di diniego
- Art. 18 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

TITOLO III INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

✓

- Art. 19 – Costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 20 – Capacità di stare in giudizio
- Art. 21 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
- Art. 22 – Deposito del ricorso
- Art. 23 – Spese di giudizio

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

✓

- Art. 24 – Norme transitorie
- Art. 25 – Norme finali

TITOLO I

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che disciplinano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, è conforme:

- agli articoli 117¹ e 119² della Costituzione;
- all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³;
- all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁴;
- all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁵.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

3. Le disposizioni contenute del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità delle stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

4. Le norme dettate dal presente regolamento devono essere informate ad un nuovo approccio di *tax compliance* che deve contraddistinguere il rapporto fra ente impositore e contribuente, nel rispetto dei principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

¹ **L'articolo 117, comma 2, della Costituzione** sancisce:

"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

² **L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione** recita:

"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio".

³ **L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cosiddetto T.U.I.R.) stabilisce:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

⁴ **L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** (recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") statuisce:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

⁵ **La Legge 27 dicembre 1997, n. 449** (avente ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") all'art. 50, recante "**Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali**", prevede:

"1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), in quanto compatibili."

Art. 3
Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata dalle previsioni dettate dalla stessa materia che trova disciplina all'interno dello specifico regolamento afferente ad ogni singolo tributo.
3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti normativi, il presente atto integra quelli specifici.

TITOLO II IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I Generalità del reclamo/mediazione

✓ **Art. 4**

✓ **Finalità del reclamo**

- L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
- L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
- Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

✓ **Art. 5**

✓ **Ambito di applicazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 4.

✓ **Art. 6**
✓ **Valore della lite**

1. Al fine di determinare il valore della controversia, occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare, occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempra più di uno.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 7
Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

✓ **Art. 8**
✓ **Modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di cui al precedente articolo 7 deve essere presentata al Comune di Siamanna, presso l'ufficio protocollo, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.
2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

✓ **Art. 9**

✓ **Termini di presentazione della mediazione**

1. Il ricorso, come inquadrato dal precedente articolo 8, deve essere presentato al Comune di SIAMANNA, presso l'ufficio protocollo, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare. (deroga per richiesta di mediazione di atti antecedenti all'approvazione del presente regolamento stabilita in 60 gg dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento)
2. La notifica dell'istanza deve essere effettuate in conformità ad una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.;
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune;
 - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale⁶.

⁶ A norma dell'[articolo 1](#) della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'[articolo 16](#) del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, [n. 162](#), il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Capo II

La procedura di mediazione

Art. 10

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, e pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 11

Trattazione dell'istanza

1. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come individuato da apposita delibera di Giunta Comunale, in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria

Art. 12
Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma anche la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria di riesame, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione.
4. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve rispondere ai seguenti tre criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - grado di sostenibilità della pretesa;
 - principio di economicità dell'azione amministrativa.

✓ **Art. 13**
✓ **Accordo di mediazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure.
2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica proposta, può elaborare una propria offerta di mediazione.
3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.
4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.
5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
 - le modalità di versamento degli stessi;
 - le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 14
Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 15
Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'ufficio ritiene che non vi siano margini per l'accoglimento della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Art. 16
Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 17
Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 18
Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

TITOLO III
INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 19
Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 20
Capacità di stare in giudizio

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia di un difensore abilitato.
2. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato.

Art. 21
Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 18, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione; diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 22
Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 23
Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24
Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 25
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- ✓ legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.